



Camera di Commercio
Salerno



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
RESA AI FINI DELLA DICHIARAZIONE ANTIMAFIA (art. 47 D.P.R.n.445/2000)**

Il sottoscritto _____
nato a _____ residente _____
cap _____ Comune (PV) _____
Via e n. _____ C.F. _____
In qualità di _____ dell'impresa _____
_____ con C.F. _____
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

che nei propri confronti non risultano emessi provvedimenti di cui all'art. 67 del D.Lgs.
06.09.2011 n. 159 (**Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136**).

*Con la sottoscrizione del presente modello l'interessato dichiara di essere debitamente informato da quanto previsto
dall'art. 13 D.L.vo n. 196/2003 e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, anche con
strumenti informatici ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa*

Data e luogo _____

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

(Codice di protezione dei dati personali)

Si informa che i dati di cui sopra saranno utilizzati, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003
esclusivamente a fini istruttori nell'ambito dei relativi procedimenti, conservati agli atti e soggetti a
diffusione solo nei termini e nelle modalità stabilite da una norma di legge o di regolamento che
consentano l'accesso agli atti e alle informazioni.

Alla sottoscrizione dell'istanza allegare copia non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (Art. 38, comma 3,
D.P.R. n. 445/2000). Nel caso di documento informatico si applicano le norme di cui al d.Lgs 82/2005 e succ. mod. ed

integr. e di conseguenza il file contenente tale dichiarazione va firmato digitalmente (nel caso di firma digitale apposta da
soggetto diverso dal firmatario dell'istanza titolare allegare file a parte contenente copia documento firmatario dell'istanza con
codice tipo documento E20).

Soggetti obbligati alla compilazione della presente dichiarazione:

Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all' *articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*.
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.⁽⁴⁰⁾
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.